

## I TEMI: COVID-19 VADEMECUM DELL'AGENZIA ENTRATE CON LE NUOVE REGOLE FISCALI

### 01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** ha avuta la sua seconda, ancora parziale, risposta con le misure previste dal **DL 8 aprile 2020** cosiddetto **Decreto liquidità**.

In questa scheda riprendiamo una pubblicazione dell'AE che affronta la tematica delle misure fiscali in una leggibile forma tabellare.

### 02. LE TABELLE CON LE MISURE FISCALI

1.	<b>Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato</b>			<b>Art. 18</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Periodo</b>	<b>Ripresa</b>	<b>Note</b>
Sospensione versamenti in autoliquidazione di: -ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; -IVA. Sospensione versamenti contributi previdenziali, assistenziali, INAIL.	Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: a) di almeno <b>il 33%</b> (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro); b) di almeno <b>il 50%</b> (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro). Per i soggetti di cui alla lettera a), nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dai ricavi	<b>Versamenti che scadono ad aprile e/o maggio 2020</b>	Versamenti senza sanzioni ed interessi in <b>unica soluzione entro il 30 giugno 2020</b> o per mezzo <b>5 rate mensili di pari importo</b> con inizio a giugno 2020	Per i soggetti aventi diritto restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

**N.B.:** Le stesse regole valgono per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 e, per quanto riguarda ritenute, trattenute e contributi sospesi anche per gli ENC, compresi ETS e enti religiosi che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

2.	<b>Non effettuazione delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni</b>			Art. 19
Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
I redditi di lavoro autonomo altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta	Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 non superiori a euro 400.000, senza dipendenti o assimilati nel mese precedente	<b>Ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020</b>	Le ritenute non operate sono versate dal percipiente, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.	Viene esteso a tutto il mese di maggio 2020 quanto già previsto, fino al 31 marzo 2020

3.	<b>Riduzione degli acconti IRPEF, IRAS, IRAP dovuti per l'anno 2020</b>		Art. 20
Oggetto	Destinatari	Periodo	
Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto	<b>Tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP</b>	Acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019	

4.	<b>Rimessione in termini per i versamenti in scadenza 16 marzo</b>	Art. 21
Oggetto	Destinatari	Periodo
I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020	<b>Tutti i contribuenti</b>	Versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020

5.	<b>Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020</b>	Art. 22
Oggetto	Destinatari	Periodo
Non applicazione delle sanzioni per la tardiva trasmissione all'Agenzia delle entrate e consegna ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi) delle Certificazioni Uniche 2020 se l'adempimento è effettuato entro il 30 aprile 2020. Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i sostituti d'imposta hanno più tempo per adempiere ai propri obblighi;</li> <li>▪ i percipienti e i soggetti che prestano assistenza fiscale possono disporre della documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed ottenere gli eventuali rimborsi di imposte</li> </ul>	<b>Sostituti d'imposta</b>	Certificazione Unica 2020

<b>6.</b>	<b>Proroga della validità dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (DURF)</b>		<b>Art. 23</b>
<b>Oggetto</b>		<b>Destinatari</b>	<b>Periodo</b>
I certificati rilasciati alle imprese dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono validi fino al 30 giugno 2020.		Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici soggette agli obblighi di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241	Certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 validi fino al 30 giugno

<b>7.</b>	<b>Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni «prima casa»</b>		<b>Art. 24</b>
<b>Oggetto</b>		<b>Destinatari</b>	<b>Periodo</b>
<p>Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. prima casa, sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata;</li> <li>▪ acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto;</li> <li>▪ rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;</li> <li>▪ acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).</li> </ul>		<b>Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. prima casa</b>	Dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020

8.	Assistenza fiscale a distanza per il modello 730			Art. 25
Oggetto	Destinatari	Periodo	Note	
<p>Per la presentazione del modello 730, i lavoratori dipendenti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione evita ai contribuenti di doversi recare personalmente presso CAF e professionisti.</p>	<p>Contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 CAF e professionisti</p>	<p><b>Anno d'imposta 2019</b></p>	<p>Al termine dell'attuale situazione emergenziale, i contribuenti devono consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.</p>	

9.	Semplificazione del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche			Art. 26
Oggetto	Destinatari	Periodo		
<p>Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre;</li> <li>▪ per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.</li> </ul> <p>Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.</p>	<p><b>Operatori IVA per il bollo apposto sulle fatture elettroniche</b></p>	<p>A decorrere dall'anno 2020</p>		

10.	<b>Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole</b>		Art. 27
Oggetto	Destinatari	Periodo	
<p>Allo scopo di agevolare la cessione gratuita di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette;</li> <li>▪ non operi la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci..</li> </ul>	<p><b>Soggetti esercenti attività d'impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole</b></p>	<p>A regime</p>	

11.	<b>Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza</b>			Art. 30
Oggetto	Destinatari	Periodo	Note	
<p>Per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro..</p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione</p>	<p><b>Periodo d'imposta 2020</b></p>	<p>La misura estende l'agevolazione già prevista dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del MISE di concerto con il MEF..</p>	